

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6183 del 07/11/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA GRUPPO MERCURIO SPA PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI TORRILE (PR) VIA ROMAGNOLI, 25 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 418-2024
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6459 del 06/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sette NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)"
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/24.

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con provvedimento conclusivo prot. n. 5556 del 02/05/2017 (che recepisce la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-1401 del 17/03/2017) alla Ditta GRUPPO MERCURIO S.P.A., avente sede legale e stabilimento in comune di Torrice (PR), Loc. San Polo, Via Romagnoli, 25, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- il Provvedimento Unico del SUAP prot. n. 381 del 11/01/2019 (che recepisce quale parte integrante la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-43 del 07/01/2019) modifica in modo sostanziale il provvedimento conclusivo prot. n. 5556 del 02/052017;
- l'atto di aggiornamento di AUA emesso da Arpae - SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-3997 del 09/08/2021;
- il Provvedimento Unico del SUAP prot. n. 5832 del 07/10/2021 (che recepisce quale parte integrante la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4924 del 04/10/2021) voltura il provvedimento conclusivo prot. n. 5556 del 02/052017 e smi;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con prot. n. 3517 del 30/05/2024 (Prot Arpae PG/2024/100218 del 31/05/2024), presentata dalla società GRUPPO MERCURIO S.P.A. nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale e stabilimento siti in comune di Torrile (PR), Loc. San Polo, Via Romagnoli, 25, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP con Provvedimento conclusivo prot. n. 5556 del 02/052017 e smi con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per cui la Ditta ha fornito monitoraggio di impatto acustico firmato da un tecnico competente in acustica ambientale;
- che l'attività principale dichiarata dalla ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "DEPOSITO E TRASPORTO DI AUTO, ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CARROZZERIA, VERNICIATURA E LUCIDATURA";

VISTI:

- la richiesta di parere di Arpae SAC prot. n. PG/2024/100997 del 03/06/2024;
- il parere favorevole con prescrizione di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n.44596 del 24/06/2024, trasmesso dal SUAP in data 24/06/2024 prot. n. 4175 e acquisito a protocollo Arpae n. PG/2024/115829 del 24/06/2024, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- la relazione tecnica di Arpae ST prot. n. PG/2024/151518 del 21/08/2024 depositata agli atti;

- il parere favorevole del Comune di Torrice trasmesso dal SUAP in data 05/11/2024 prot. n. 7917 (prot. Arpae PG/2024/200244 del 06/11/2024), che comprende anche il parere favorevole condizionato di Arpae ST in merito alla matrice acustica ambientale, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 2);

EVIDENZIATO CHE:

in merito alla matrice scarichi idrici la Ditta dichiara il *“PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA”* e *“l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale (per RINNOVO o PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICHE)”*

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento conclusivo prot. n. 5556 del 02/052017 e smi
2. l'attività industriale consiste nella **“riparazione di carrozzerie di autoveicoli”**;
3. l'oggetto della modifica riguarda la riconversione delle caldaie afferenti le emissioni E5, E23 e E28 (in precedenza utilizzate per la fase di essiccamento nelle 4 cabine di verniciatura) a caldaie civili (utilizzate per il riscaldamento dei locali produttivi). Nelle 4 cabine la fase di essiccamento sarà effettuata attraverso l'utilizzo di 4 nuovi bruciatori della potenzialità pari a 280 kW ciascuno, il cui funzionamento sarà in vena d'aria.
4. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
5. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030);
6. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
7. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:
 - **EMISSIONE E05 “Caldaia riscaldamento rep.carrozzeria”(potenzialità 1285 kW)**
 - **EMISSIONE E23 “Caldaia riscaldamento rep.carrozzeria”(potenzialità 1022 kW)**
 - **EMISSIONE E28 “Caldaia riscaldamento rep.carrozzeria”(potenzialità 581 kW)**

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 e s.m.i., **l'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-1401 del 17/03/2017 e smi**, recepito nell'Autoriz-

zazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con provvedimento conclusivo prot. n. 5556 del 02/052017 e smi, alla società GRUPPO MERCURIO S.P.A. nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti con sede legale e stabilimento in comune di Torrile (PR), Loc. San Polo, Via Romagnoli, 25, relativamente all'esercizio dell'attività di "DEPOSITO E TRASPORTO DI AUTO, ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CARROZZERIA, VERNICIATURA E LUCIDATURA", **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con **Determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-1401 del 17/03/2017 e smi**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con provvedimento conclusivo prot. n. 5556 del 02/052017 e smi:

- per il titolo abilitativo "**comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**" al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Torrile trasmesso dal SUAP in data 05/11/2024 prot. n. 7917 che fa anche riferimento al parere favorevole condizionato di Arpae ST e al parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 44596 del 24/06/2024, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto di seguito riportato per **la matrice emissioni in atmosfera** si integra come sotto riportato l'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-1401 del 17/03/2017 e smi**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con provvedimento conclusivo prot. n. 5556 del 02/052017 e smi:

"SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle "Indicazioni tecnico-operative" allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E01: - "Cabina di verniciatura".
(Emissione modificata)

FASE DI APPLICAZIONE

L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

Tali emissioni dovranno essere convogliate prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

Devono essere utilizzati prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60% in peso, o, preferibilmente, prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso della fase solvente (acqua più COV).

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	24 000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	2	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	8	m
Polveri	3	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

FASE DI ESSICCAZIONE

L'attività di essiccamento viene svolta attraverso l'utilizzo in vena d'aria di un bruciatore a metano della potenzialità pari a 280 KW; deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	4 800	Nm³/h
Durata ore/giorno:	2	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	8	m
COV-Ctot	30	mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂):	21	mg/Nm³
Ossidi di carbonio:	6	mg/Nm³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E02: - "Cabina di verniciatura".

(Emissione modificata)

FASE DI APPLICAZIONE

L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

Tali emissioni dovranno essere convogliate prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato.

Devono essere utilizzati prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60% in peso, o, preferibilmente, prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso della fase solvente (acqua più COV).

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	24 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	2	h

Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	8	m
Polveri	3	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

FASE DI ESSICCAZIONE

L'attività di essiccamento viene svolta attraverso l'utilizzo in vena d'aria di un bruciatore a metano della potenzialità pari a 280 KW; deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	4 800	Nm³/h
Durata ore/giorno:	2	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	8	m
COV-Ctot	30	mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂):	21	mg/Nm³
Ossidi di carbonio:	6	mg/Nm³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E03: - "Cabina di verniciatura". (Emissione modificata)

FASE DI APPLICAZIONE

L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

Tali emissioni dovranno essere convogliate prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

Devono essere utilizzati prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60% in peso, o, preferibilmente, prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso della fase solvente (acqua più COV).

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	24 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	2	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	8	m

Polveri	3	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

FASE DI ESSICCAZIONE

L'attività di essiccamento viene svolta attraverso l'utilizzo in vena d'aria di un bruciatore a metano della potenzialità pari a 280 KW; deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	4 800	Nm³/h
Durata ore/giorno:	2	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	8	m
COV-Ctot	30	mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	21	mg/Nm³
Ossidi di carbonio:	6	mg/Nm³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E04: - "Cabina di verniciatura". **(Emissione modificata)**

FASE DI APPLICAZIONE

L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

Tali emissioni dovranno essere convogliate prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato.

Devono essere utilizzati prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60% in peso, o, preferibilmente, prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso della fase solvente (acqua più COV).

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	24 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	2	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	8	m
Polveri	3	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

FASE DI ESSICCAZIONE

L'attività di essiccamento viene svolta attraverso l'utilizzo in vena d'aria di un bruciatore a metano della potenzialità pari a 280 KW; deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	4 800	Nm³/h
Durata ore/giorno:	2	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	8	m
COV-Ctot	30	mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂):	21	mg/Nm³
Ossidi di carbonio:	6	mg/Nm³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI da E06 a E13: - "Aspirazione: carteggiatura, lucidatura ed applicazione fondi"

(Emissioni autorizzate)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	20 000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	0.5	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	8	m
Polveri	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI E14 ed E15: - "Aspirazione locali preparazione tinte".

(Emissioni autorizzate)

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e inviati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale cad.una	720	Nm ³ /h
-----------------------------------	-----	--------------------

Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	8	m

EMISSIONE E16: - “Aspirazione: carteggiatura, lucidatura ed applicazione fondi”

(Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	1500	Nm³/h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	8	m
Polveri	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E17: - “Aspirazione lavaggio aerografi e contenitori con lavatrici automatiche”.

(Emissione autorizzata)

Le operazioni di lavaggio delle attrezzature devono essere svolte in macchina “lavapistole” chiusa, nella quale è escluso l'utilizzo di solventi clorurati o carbofluorurati o altre sostanze a base di idrocarburi alogenati. Dopo la fase di asciugatura, al momento dell'apertura dello sportello, deve entrare in funzione un'aspirazione per il convogliamento in atmosfera dei gas e vapori che si generano.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	180	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	2	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	7.5	m

EMISSIONI da E18 a E22: - “Aspirazione: carteggiatura, lucidatura ed applicazione fondi”

(Emissioni autorizzate)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	12 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	1	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	8	m

Polveri	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E29: -“Aspirazione carteggiatura”

(Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	1000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	2	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	8	m
Polveri	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le **emissioni E01-02-03-04 (fase di essiccamento)** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E01-02-03-04 (fase di essiccamento) dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- il **termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E01-02-03-04 (fase di essiccamento)** è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;

- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E01 (solo fase verniciatura), E02 (solo fase verniciatura), E03 (solo fase verniciatura), E04 (solo fase verniciatura), E06, E07, E08, E09, E10, E11, E12, E13, E16, E18, E19, E20, E21, E22, E29 debbono avere una **periodicità annuale**.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Gruppo Mercurio S.p.A
Partita IVA/Codice fiscale:	01639840345
Sede legale:	Via Romagnoli n. 25, Loc San Polo, Comune Torrice
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	Via Romagnoli n. 25, Loc San Polo, Comune Torrice
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Prodotti vernicianti, solventi e diluenti
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	500 kg/anno

Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	270
Altezza media sbocco emissione:	8 m
Temperatura media emissioni:	295 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	934 Kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	710 Kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	203 Kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	740 000 Kg/anno
Composti organici volatili non metanici (CO-VNM):	536 Kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- 1 l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- 2 la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- 3 la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-1401 del 17/03/2017 e smi**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con provvedimento conclusivo prot. n. 5556 del 02/052017 e smi **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-1401 del 17/03/2017 e smi**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con provvedimento conclusivo prot. n. 5556 del 02/052017 e smi;

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Bassa Est Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Torrice ed AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Bassa Est Parmense all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Elisabetta Ardesi.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2024-20877

I Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

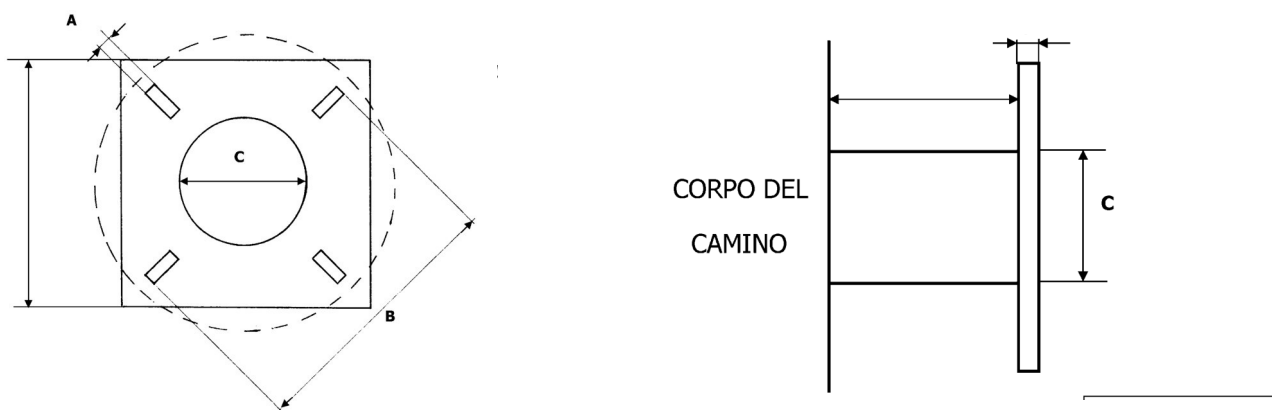
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0044596

DATA: 24/06/2024

OGGETTO: Rif. Sinadoc 2024/20877 - Pratica SUAP n° 418/2024 pervenuta in data 29/05/2024 prot. n. 3508 del 30/05/2024 - Modifica sostanziale all'AUA per matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico pratica SUAP 62/2016/TOR e DET-AMB-2017-1401 del 17/03/2017 - Torrile, loc. San Polo, Via L. Romagnoli, n. 25 - Ditta Gruppo Mercurio S.P.A. Parere.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano
Elisa Mariani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

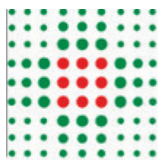
DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0044596_2024_Lettera_firmata.pdf:	Mariani Elisa; Sodano Natalia	E00F958EA0D420B29C704C46F5C6816A5 855F3688C6C925A31292F73B82BFA3D



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

SUAP UNIONE BASSA EST
suap.
unionebassaestparmense@legalmail.it

OGGETTO: Rif. Sinadoc 2024/20877 - Pratica SUAP n° 418/2024 pervenuta in data 29/05/2024 prot. n. 3508 del 30/05/2024 - Modifica sostanziale all'AUA per matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico pratica SUAP 62/2016/TOR e DET-AMB- 2017-1401 del 17/03/2017 - Torrile, loc. San Polo, Via L. Romagnoli, n. 25 - Ditta Gruppo Mercurio S.P.A. Parere.

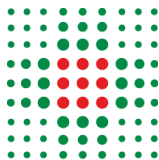
La presente istanza è avanzata al fine di modificare le emissioni derivanti dalle cabine di verniciatura, per una modifica all'impianto di essiccazione alimentato a gas metano; rispetto a quanto precedentemente comunicato, la presente istanza non modifica in alcun modo il ciclo produttivo.

L'Azienda svolge attività di deposito di autovetture multimarca e di carrozzeria, con un capannone dotato di postazione di carteggiatura e lucidatura e di 4 cabine di verniciatura. Le singole parti di carrozzeria che necessitano di verniciatura sono trasferite alla cabina preposta, all'intero della quale l'addetto esegue l'operazione con modalità manuali, utilizzando una pistola a spruzzo. La fase di essiccazione, svolta all'interno della stessa cabina, prevede che l'ambiente sia riscaldato, e cioè avviene per mezzo di caldaie a combustione alimentate a gas metano.

La verniciatura avviene in due fasi, svolte entrambe all'interno della cabina. Nella prima fase i pezzi sono verniciati manualmente da un addetto, dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti per la mansione, utilizzando una pistola a spruzzo. Durante questa prima fase è attiva l'aspirazione principale, che allontana dall'ambiente interno gli inquinanti aerodispersi. La depurazione dell'effluente avviene tramite il passaggio per un filtro a pannelli tipo Paint Stop posto sul soffitto della cabina, a cui è collegato la condotta di aspirazione. La seconda fase consiste nell'essiccazione della vernice. L'operazione avviene sempre in assenza di personale all'interno della cabina. Attualmente il calore è prodotto da tre caldaie a combustione alimentate a gas metano, situate all'esterno del capannone, le cui emissioni sono indicate con le sigle E5, E23 ed E28, che trasferiscono il calore all'interno delle cabine mediante un circuito a liquido e dei radiatori. Il loro scopo è duplice: riscaldamento delle cabine di verniciatura e riscaldamento dei locali. In particolare la caldaia E5 (da 1.285 kW) è utilizzata come impianto principale, mentre le altre due (E23 da 1.022 kW, E28 da 581 kW) sono a supporto e sono accese solamente quando necessario, in caso di fermo della caldaia principale per avaria o manutenzione. Nell'assetto futuro le 4 cabine di verniciatura saranno dotate ciascuna di un proprio bruciatore a fiamma diretta marca TECFLAM mod. VDPE 40 GM, che fornirà il calore per la fase di essiccazione. I 4 nuovi impianti a combustione avranno potenza termica nominale pari a 280 kW cad. e saranno posizionati sul tetto del capannone, in prossimità dei punti di

Elisa Mariani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



emissione delle cabine di verniciatura. I bruciatori saranno raggiunti da una condotta del gas metano che fornirà il combustibile, ed il trasferimento forzato del calore alle cabine non avverrà più tramite un circuito a liquido, ma in maniera diretta, utilizzando l'aria calda prodotta dalla fiamma.

In conseguenza di ciò, da quelli che adesso sono i camini di evacuazione finale delle cabine di verniciatura (emissioni da E1 ad E4) non saranno emesse soltanto le sostanze derivanti dalla verniciatura ma contestualmente anche quelle derivanti dalla combustione del gas metano.

Ogni cabina sarà dotata al proprio interno di sensori di monossido di carbonio, per la sicurezza degli addetti nella fase di recupero dei pezzi finiti.

Le caldaie attualmente presenti (emissioni E5, E23, E28) rimarranno in funzione, ma saranno convertite ad impianti termici civili, destinati al solo riscaldamento dei locali produttivi tramite diffusori termici ventilati a soffitto. Saranno inoltre eliminate le condotte dell'acqua calda destinata alle cabine di verniciatura. La modalità di impiego sarà equivalente a quella attuale: la caldaia E5 sarà quella principale, mentre le altre due saranno spente ma funzionanti quale supporto in caso di necessità.

È stata presentata una relazione previsionale di impatto acustico per valutare l'impatto delle variazioni in programma in relazione ai recettori potenzialmente interessati da tali modifiche. Poiché le variazioni in programma risultano già installate, anche se non ancora avviate, è stato sufficiente indurre il funzionamento per il tempo necessario ad effettuare le misurazioni acustiche utili all'indagine. Dalle conclusioni della relazione si deduce che l'Azienda risulta compatibile con i limiti di legge sia rispetto allo stato attuale che inerentemente allo stato futuro su cui incideranno le variazioni in programma.

Pertanto lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esprime parere igienico-sanitario favorevole, ricordando la necessità di avere sempre a disposizione le schede dati sicurezza dei prodotti chimici in uso, quali vernicianti, solventi e diluenti, in lingua italiana e aggiornate secondo il Regolamento Reach (UE) 2020/878.

Cordiali saluti

Tecnico incaricato Elisa Mariani

Responsabile UOC Igiene del Territorio e Ambiente Costruito Dott.ssa Natalia Sodano

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Elisa Mariani

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

Allegato 2



COMUNE DI TORRILE

PROVINCIA DI PARMA

SETTORE V SUE, Attività Economiche, Ambiente e Attività Produttive
Servizio Ambiente

S.Polo, 9 ottobre 2024

Spett. Suap Unione Bassa Est Parmense

Trasmesso via Pec

OGGETTO: pratica SUAP n. 418/2024 - richiesta modifica sostanziale AUA – Gruppo Mercurio SpA. Trasmissione parere.

In riferimento alla pratica in oggetto pervenuta al Suap Unione Bassa Est Parmense in data 29/05/2024 prot. 3508 del 30/05/2024 si esprimono le seguenti considerazioni per quanto di competenza in merito alla matrice rumore:

visto il documento di monitoraggio impatto acustico redatto dal Per. ind. Mainardi Gianluca in data 20/05/2024 e pervenuto in data 03/06/2024 prot. 7659 e il relativo parere favorevole senza prescrizioni di Arpa – Servizio Territoriale di Parma prot. n. 178578 del 03/10/2024 e pervenuto in data 09/10/2024 prot. 13221 (allegato), si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA.

Si esprime inoltre parere favorevole sotto il profilo urbanistico così come già espresso precedentemente all'interno della pratica Suap 528/2018, che si richiama.

Distinti saluti.

Il Responsabile Servizio Ambiente

Nicoletta Dorindi

(documento firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 06/11/2024 11:02:54 PG/2024/0200244

Rif. Arpae Prot. n° PG 24/144250 del 06/08/2024

Rif. Comune di Torrile Pratica n° 418/2024

Sinadoc n° 24/33587

Trasmesso via PEC

Al Comune di Torrile
Settore V SUE, Attività Economiche e Ambiente
La Responsabile Servizio Ambiente
Nicoletta Dorindi
suap@postacert.comune.torrile.pr.it

Oggetto: Comune di Torrile Pratica n° 418/2024 - Ditta Gruppo Mercurio Spa, insediamento via Romagnoli 25, San Polo di Torrile. Parere matrice rumore.

Visto il quadro normativo in materia di rumore:

- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- DPCM 05/12/1997 - "Requisiti acustici passivi degli edifici";
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.M. 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- L.R. Emilia Romagna 9 Maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/04 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico";
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227 "Semplificazione adempimenti amministrativi in materia ambientale" ;
- D.M. 11/12/96 - "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
- La Classificazione acustica e il Regolamento acustico del Comune di Torrile;

Esaminata la Valutazione di impatto acustica previsionale e la documentazione tecnica presentata dalla quale si evince quanto segue:

- l'Azienda svolge attività di deposito di autovetture multimarca ed è dotata di carrozzeria, reparto oggetto delle variazioni in esame;

- le variazioni previste riguardano la modifica relativa ad aspetti impiantistici, senza modifiche né alla posizione dei camini né alle condotte di aspirazione interne cioè le 4 cabine di verniciatura presenti saranno ognuna dotata di proprio bruciatore a fiamma che fornirà il calore per l'essiccazione. I quattro nuovi impianti saranno posizionati in copertura presso i punti di emissione delle cabine di verniciatura;
- l'azienda effettua turni diurni di 8 ore dal lunedì al sabato ed occupa circa 215 addetti. L'area di deposito si sviluppa in un contesto industriale/artigianale a San Polo di Torrile;
- sono state condotte le seguenti sessioni di misura: il giorno 16/01/2024 dalle ore 08,30 alle ore 11,00 circa, in 4 punti di misura;
- la gran parte dell'area aziendale è inserita in classe V (aree prevalentemente industriali) con limiti di 70 dBA diurni e 60 dBA notturni;
- attorno ai confini, laddove non si individui la classe V, si evidenzia la presenza di una fascia posta in classe IV (aree di intensa attività umana) cui competono limiti di 65 dBA diurni e 55 dBA notturni;
- i ricettori rappresentativi individuati, rientrano in classe IV (aree di tipo misto) cui competono limiti di 60 dBA diurni e 50 dBA notturni;
- il rumore residuo è caratterizzato dal traffico che scorre sulle adiacenti strade del quartiere industriale (traffico leggero e pesante), dalle attività industriali ivi ubicate e dai treni in transito sulla linea Parma-Brescia;
- i fabbricati dotati di ambiente abitativo più vicini all'area aziendale sono: R1: abitazione ubicata oltre il confine Sud-Ovest posto in classe III (aree di tipo misto); R2: abitazione ubicata oltre il confine Est posto in classe III (aree di tipo misto); R3: abitazione ubicata oltre il confine Sud nei pressi dell'Area 2 di scarico treno merci-bisarca posto in classe IV (aree di intensa attività umana);
- la relazione acustica computa l'apporto degli spostamenti interni alle aree di parcheggio dei veicoli e prende in considerazione il contributo della movimentazione dei veicoli trasportati dai treni merci- bisarca;
- il rumore ambientale misurato strumentalmente nei 4 punti di misura è risultato inferiore al limite di applicabilità del livello differenziale che pertanto non viene considerato anche nel punto P1 posto in prossimità del capannone oggetto di variazione delle sorgenti; nel punto citato il Tca ha provveduto alla rilevazione del rumore ambientale essendo le sorgenti già installate e attivate per il tempo necessario alla rilevazione;
- i limiti assoluti risultano rispettati presso i confini aziendali.

Considerate senza osservazioni le conclusioni del Tecnico competente in acustica incaricato, sulla base dei rilievi fonometrici eseguiti, che ritengono rispettati i limiti della classe acustica di appartenenza e non applicabile il limite differenziale del rumore immesso

nell'ambiente abitativo dei ricettori individuati, a seguito della modificazione in oggetto;

tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si ritiene di esprimere PARERE FAVOREVOLE all'istanza in oggetto.

Distinti saluti

Il Tecnico della prevenzione
competente in acustica (Enteca 5117)
Villiam Vernazza

La Responsabile del Distretto di Parma
Alessandra Copelli

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.